

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 30 OTTOBRE 1997

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1.

Il protocollo di intesa previsto dall'art. 12, lett. *b)* del Dm 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sottoscritto, pena la decadenza dall'ammissione al finanziamento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 2.

La lettera *c)* dell'art. 12 del Dm 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

c) nei successivi otto mesi i comuni predispongono la progettazione urbanistica definitiva nonché la progettazione preliminare, così come definita dalla vigente normativa, degli interventi pubblici, ai fini della conclusione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 così come modificato dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'accordo di programma deve essere concluso sia per i programmi conformi sia per quelli che comportano variante agli strumenti urbanistici vigenti. L'accordo di programma è promosso dal comune e vi partecipano tutti i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa, ciascuno per le proprie competenze. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una maggiore qualità urbana, il comune e la regione, in sede di predisposizione del programma urbanistico definitivo, garantiscono l'integrazione funzionale con il tessuto urbano preesistente; il rispetto e l'incremento delle aree a verde e per le attrezzature collettive; la salvaguardia e la valorizzazione di eventuali presistenze archeologiche, storiche e architettoniche; il recupero del degrado ambientale, anche attraverso operazioni di bonifica territoriale e di realizzazione di preurbanizzazioni; l'integrazione di settori urbani particolarmente caratterizzati da problemi di emarginazione sociale. Qualora le proposte comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, prima della conclusione dell'accordo di programma, garantiscono la necessaria pubblicità del programma nelle forme e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per l'avvio del programma, fissato entro dieci mesi successivi alla data dell'accordo medesimo, comporta l'automatica inefficacia della variante stessa e la decadenza dal finanziamento concesso. L'accordo di programma disciplina, tra l'altro, le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dei soggetti pubblici che partecipano all'attuazione dei programmi nonché il monitoraggio dei programmi medesimi, così come indicato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le procedure di approvazione dell'accordo di programma sono definite dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato e modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 3.

La lettera *d)* dell'art. 12 del Dm 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.